REGOLAMENTO (CEE) N. 3838/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione per quanto riguarda i massimali indicativi per l'anno 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo ; che in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, il meccanismo precitato si applica egualmente ai prodotti in causa in provenienza dalla Spagna, a partire dal primo gennaio 1991 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/91 [6], ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura dei codici NC 0602, 0603 e 0604 per l'anno 1992 ;

considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato ; che, a tale scopo, è opportuno, per il 1993, aumentare i massimali indicativi per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e per i rosai ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di sette anni d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1993, sono indicati nell'allegato. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione, validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo	
		in pezzi	in t
	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)		
	massimale globale		
0602 40 90	— Rosai innestati	1 250 000	
	— Piante d'appartamento		
	— altri		2 938
0602 99 91	— Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee		
0602 99 99	— altri		
	di cui		
	— dal 1° gennaio al 30 giugno		1 250
	— dal 1° luglio al 31 dicembre		1 688
	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzo o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
	massimale globale		
0603 10 11 e 0603 10 51	Rose, fresche	1 375 000	
0603 10 13 e 0603 10 53	Garofani, freschi	13 937 500	
	di cui: dal 1° giugno al 31 ottobre		
0603 10 11	Rose	462 500	
0603 10 13	Garofani	4 650 000	
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
ex 0604 91 90	Asparagus plumosus		4,25